



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Brescia, _____

Alla Presidente
della Corte di Appello di
Brescia

Nella causa promossa da _____

Nei confronti di _____

Registrata al numero 1209 / 2010 di Registro Generale ~~penale~~/civile

Avente ad oggetto LESIONE PERSONALE

Tenutasi all'udienza del 23 / 2 / 2011

Segnalo una decisione basata su un principio innovativo come di seguito sinteticamente descritto:

IL GIUDICE PUO' GRADUARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
NON PATRIMONIALE TENENDO CONTO DEL COSTO DELLA VITA
DEL LUDGO OVE IL RISARCIMENTO DEVE ESSERE DEVOLUTO E
PRESUMIBILMENTE UTILIZZATO (APPLICAZIONE CON RIGUARDO AD
UN PAESE EXTRAEUROPEO)

Il Consigliere Estensore

VISTO, _____

Il Presidente di Sezione

VISTO, SI RITIENE _____

La Presidente della Corte di Appello di Brescia
Graziana Campanato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta
dai Sigg.:

| | | |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| Dott. Paolo Maria | GALIZZI | Presidente |
| Dott. Geo | ORLANDINI | Consigliere |
| Dott. Mauro | MOCCI | Consigliere rel. est. |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa con ricorso d'appello depositato il giorno
20 ottobre 2010 e decisa mediante lettura del dispositivo
all'udienza collegiale del 23 febbraio 2011

da

██ in pro-
prio e quale esercente la potestà sulle minori ██████████ e
████████████████████, rappresentata. e difesa dall'Avv. Franco Antonioli
di Cremona e domiciliata c/o avv. Silvio Paroli di Brescia, per procura
speciale alla lite

APPELLANTE

contro

██ in persona del legale rappresen-
tante, ██████████ rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Giuseppe Carbonaro e Marco V. Carbonaro di Milano e domiciliati
c/o avv. C. Meleri di Crema, per procura speciale alla lite

Sent. N. 132/11

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.1209/10

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Lesione personale

APPELLATI

██████████, non comparso né rappresentato

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n°106 in data 24 marzo 2010.

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

Voglia la Corte d'Appello di Brescia accogliere l'appello e riformare la sentenza n.106/10 del Tribunale di Crema, determinando il danno non patrimoniale in euro 120.000,00 per la ricorrente ██████████ ed in euro 100.000,00 ciascuna per le minori figlie ██████████ come rappresentate e condannando le parti appellate in solido fra loro a corrispondere e pagare alle appellanti tali somme oltre interessi di legge e rivalutazione, detratto solo quanto percepito in funzione della sentenza di primo grado per il danno morale e quanto percepito dalla sola moglie appellante ante causam.

Spese legali del grado interamente rifuse.

Degli appellati:

Si confida nel rigetto dell'appello e conferma in ogni sua parte della gravata sentenza.

Vinte spese, diritti ed onorari con accessori fiscali, previdenziali e spese generali.

RAGIONI DI FATTO

Con ricorso depositato il 18 aprile 2008, ██████████

██████████ in proprio e quale rappresentante delle figlie minori ██████████ - rispettivamente moglie e figlie di ██████████ deceduto il 22 ottobre 2007, a seguito di un incidente stradale verificatosi in territorio di Orzinuovi - domandava al Tribunale di Crema l'accertamento della responsabilità dell'autovettura investitrice e la condanna di ██████████ (conducente), ██████████ (proprietario) e Aurora Assicurazioni s.p.a. (compagnia assicuratrice) al risarcimento dei danni. Rimasto contumace Simone Lamenta, si costituivano invece ██████████ e la s.p.a. Aurora Assicurazioni, svolgendo una serie di eccezioni preliminari, pur senza sostanzialmente contestare la dinamica del sinistro. Attesosi all'istruttoria, il giudice adito accoglieva la domanda *in parte qua*, compensando le spese di lite in ragione della metà e ponendo il residuo a carico dei convenuti.

La suddetta sentenza è stata censurata da ██████████ ██████████ sempre in proprio e quale rappresentante delle figlie minori ██████████ attraverso il ricorso depositato il 20 ottobre 2010 presso la Corte d'Appello di Brescia, con il quale, deducendo un unico formale motivo, ha sollecitato la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento del danno non patrimoniale in ragione di € 120.000,00 a suo favore e di € 100.000,00 in favore di ciascuna delle figlie minori e con la rifusione integrale delle spese di lite.

Con comparsa depositata il 30 dicembre 2010 si è costituita la sola UGF Assicurazioni s.p.a., contestando gli assunti avversari e conclu-

dendo per la conferma della sentenza del Tribunale.

Non si sono costituiti nel presente grado di giudizio né [REDACTED] menta né [REDACTED]

Sentiti i procuratori delle parti costituite all'udienza del 19 gennaio 2011, una volta chiusa la discussione, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, nel corso dell'udienza del 23 febbraio 2011.

RAGIONI DI DIRITTO

Va previamente dichiarata la contumacia di [REDACTED] e di [REDACTED] non costituitisi nel presente grado di giudizio, nonostante la ritualità della notifica.

Per la parte che qui ancora interessa, il Tribunale di Crema, preso in esame il risarcimento del danno non patrimoniale, ed attuata una prima decurtazione (in forza dell'applicazione della presunzione di pari responsabilità, ex art. 2054 comma 2° c.c.), ha altresì ulteriormente ridotto la somma accordata "in ragione del luogo in cui quelle somme sono destinate ad essere spese, vale a dire in Tunisia. Paese in cui notoriamente il costo della vita è notevolmente inferiore rispetto a quello vigente in Italia" giacché "nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno non patrimoniale deve tenersi conto anche della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato. Posto, invero, che in tal caso il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente reato e/o violazione di diritti costituzionalmente sanciti, se l'entità delle soddisfazioni compensative retraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda della realtà socio-

economica in cui il denaro è destinato ad essere speso, non l'entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessaria a procurarle".

Da parte sua, attraverso il motivo di doglianza, l'appellante rileva come il risarcimento costituisca un diritto fondamentale, riconosciuto e tutelato anche nella Carta Costituzionale. Conseguentemente, il danno avrebbe dovuto essere liquidato secondo i parametri di monetizzazione del danno vigenti in Italia, perché l'adozione di un diverso criterio sarebbe suscettibile di creare un'ingiustificabile incertezza. Inoltre, il defunto sarebbe stato intenzionato a trasferire la famiglia in Italia, né vi sarebbe stata la certezza e la prova dell'abitudine di quella residenza.

Il motivo non può essere condiviso.

Come è noto, in conseguenza della morte di persona causata da reato, ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell'evento lesivo, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto, rimanendo, per converso, esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente liquidazione (Cass. Sez. III 19 novembre 2009 n°24435; Cass. Sez. III 19 gennaio 2007 n°1203).

A tal fine, il giudice legittimamente può prendere in considerazione - in vista di una valutazione equitativa "personalizzata" (Cass. Sez. III

16 febbraio 2010 n°3581) – una serie di elementi, fra cui anche la realtà socio economica in cui vive il danneggiato, al fine di adeguare a tale realtà l'importo che si ritiene dovuto ai fini riparatori del danno (Cass. Sez. III 14 febbraio 2000 n°1637). Infatti, come ha chiarito il Tribunale, il risarcimento del danno non patrimoniale è volto a compensare le sofferenze causate dal fatto illecito, attraverso una somma di denaro idonea a compensare i suddetti pregiudizi, mediante l'astratta possibilità di ottenere adeguate "soddisfazioni". Siccome tali "soddisfazioni" hanno un costo economico, va da sé che corrisponde alla *ratio* dell'istituto adeguare la misura del risarcimento al reale potere di acquisto della moneta dello Stato di residenza del danneggiato. Del resto, è conforme al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) utilizzare criteri di valutazione differenti, in presenza di situazioni differenti. In tal senso, in Tunisia il costo della vita (ed anche, quindi, la possibilità di procurarsi le soddisfazioni compensative) è notoriamente inferiore a quello dell'Italia, tant'è che la devaluazione operata dal Tribunale non è stata contestata nella sua esattezza numerica.

D'altronde, l'assunto dell'appellante di volersi trasferire in Italia costituisce un'eventualità del tutto ipotetica. Non è stato infatti fornito alcun elemento che possa suffragare la suddetta, dichiarata intenzione: del tutto correttamente, dunque, il primo giudice ha reputato che il risarcimento dovesse garantire per i superstiti un potere d'acquisto effettivo. E tale risultato è stato indubbiamente conseguito, applicando il coefficiente di conversione di cui al D.M. 12 maggio 2003, relativamente alla Tunisia.

La sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata.

La prospettazione di una questione particolarmente delicata, in mancanza di un indirizzo univoco in giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia seconda sezione civile ogni contraria istanza disattesa

RESPINGE

l'appello proposto da [REDACTED] c,
per l'effetto, conferma la sentenza n° 106, pronunciata dal Tribunale di
Crema in data 24 marzo 2010;

DICHIARA

interamente compensate le spese di lite fra le parti.

Brescia 23 febbraio 2011

IL PRESIDENTE

FTO 6261221

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

FTO ROCCI

PUBBLICATA IL 22 FEBBRAIO 2011